



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 3414

Torino, 07/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2332, IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SITO IN TORINO, VIA PIETRO COSSA 2 ANGOLO PIAZZA MASSAUA. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. in data 23/11/2010, ns. prot. 14605 del 25/11/2010.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 26/06/2015 di non approvazione del Progetto Unico di Bonifica.

Visto il documento "Progetto Unico di Bonifica" redatto dalla Società MARES S.r.l. datato maggio 2017, ns. prot. 4373 del 12/05/2017 e prot. 4424 del 16/05/2017.

Vista la richiesta di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) prot. 5025 del 30/05/2017.

Visto il parere prot. n. 94088/LB7/GLS dell' 1/08/2017 (ns. prot. 7163 del 7/08/2017) con il quale la Città Metropolitana di Torino non ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto.

Visto il parere prot. 71598 del 16/08/2017 (ns. prot. 7635 del 22/08/2017) con il quale ARPA Piemonte non ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto.

Vista la trasmissione dei pareri tecnici da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) prot. 8678 del 2/10/2017.

Visto il documento di revisione del “Progetto Unico di Bonifica” redatto dalla Società MARES S.r.l. datato novembre 2018, ns. prot. 10206-10207-10208 del 28/11/2018.

Vista la richiesta di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) prot. 10491 del 5/12/2018.

Visto il parere prot. 73056 del 20/08/2019 (ns. prot. 7373 del 20/08/2019) con il quale ARPA Piemonte non evidenzia elementi ostativi all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica tenendo conto di alcune osservazioni. (Allegato 1)

Visto il parere prot. 122474 del 11/11/2019 (ns. prot. n. 8111 del 16/11/2019) con il quale ASL Città di Torino non evidenzia elementi ostativi all’approvazione del Progetto di Bonifica, salvo diverso parere degli altri Enti. (Allegato 2)

Visto il parere prot. 85975/TA1/GLS dell’11/10/2019 (ns. prot. 9169 del 15/10/2019) con il quale la Città Metropolitana di Torino richiede alcune integrazioni al fine dell’approvazione del PUB. (Allegato 3)

Vista la richiesta di integrazioni alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a seguito dei pareri tecnici sopra citati trasmessi dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) con lettera prot. 9298 del 21/10/2019.

Vista la lettera di sollecito alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la trasmissione della documentazione integrativa agli Enti in indirizzo trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) prot. 3089 del 17/04/2020.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Mares S.r.l. denominata “Progetto unico di bonifica REV.1 - Riscontro nota del Comune di Torino prot. 9298/2019/074/D03O del 21 ottobre 2019” e datata 27/05/2020 (ns. prot. 4027 del 28/05/2020).

Vista la richiesta di parere agli Enti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Area Qualità del Territorio) prot. 4199 del 4/06/2020.

Visto il parere prot. 47554 del 17/06/2020 (ns. prot. 4565 del 18/06/2020) con il quale ARPA Piemonte non evidenzia elementi ostativi all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica tenendo conto di alcune osservazioni. (Allegato 4)

Visto il parere prot. 63058/TA1/GLS del 16/09/2020 (ns. prot. n. 7181 del 21/09/2020) con il quale la Città Metropolitana di Torino non evidenzia elementi ostativi all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica tenendo conto di alcune osservazioni. (Allegato 5)

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante i pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all’approvazione del progetto presentato e integrato nel corso del procedimento.

Considerate le CSR calcolate e riportate di seguito (tabella 20 del documento datato 27/05/2020 sopra citato):

| Sostanza | CSR (SS) (mg/kg) |
|----------|------------------|
| Piombo | 1780 |

Considerato che relativamente ai diversi tipi di Idrocarburi nel terreno profondo gli obiettivi di bonifica sono stati posti pari alle relative CSC come da tabella seguente:

| Sostanza | CSC (SP) (mg/kg) |
|--|------------------|
| Benzene | 0,1 |
| Etilbenzene | 0,5 |
| Toulene | 0,5 |
| Xileni | 0,5 |
| Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) | 1 |
| Idrocarburi Leggeri C<12 | 10 |
| 1,2,4 Trimetilbenzene | 10 |
| 1,3,5 Trimetilbenzene | 10 |
| MTBE | 10 |

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono superiori agli obiettivi di bonifica, risulta pertanto necessario un intervento di bonifica.

Ritenuto che la pavimentazione esistente costituisce un presidio di messa in sicurezza permanente che dovrà essere mantenuto e che sarà affiancato dall'intervento di bonifica tramite l'impianto di SVE previsto nel progetto.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Progetto di bonifica e di autorizzare gli interventi previsti.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato come integrato e modificato con lettera del 28/09/2020 (ns. prot. 7415 del 28/09/2020), pari a pari a 230.639,63 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Kuwait Petroleum S.p.A.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 15 mesi.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto->

bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'allegato 6.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015; (solo per distributori carburanti);
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento di revisione al “Progetto Unico di Bonifica” redatto dalla Società MARES S.r.l. datato novembre 2018 trasmesso da in data 19/11/2018 (ns. prot. 10206-10207-10208 del 28/11/2018) così come integrato con il documento “Progetto unico di bonifica REV.1 - Riscontro nota del Comune di Torino prot. 9298/2019/074/D03O del 21 ottobre 2019” datato 27/05/2020 (ns. prot. 4027 del 28/05/2020), e **di autorizzare** con prescrizioni l'esecuzione degli interventi previsti;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) qualora il sistema applicato (SVE) non permetta di raggiungere gli obiettivi, esso dovrà essere integrato con un ulteriore sistema di bonifica, quale il bioventing proposto, previa presentazione di opportuna variante al progetto da sottoporre a valutazione degli Enti; ai fini della bontà della bonifica è necessario che il raggio di influenza dei punti di SVE venga definito e verificato nel tempo al fine di garantirne l'efficacia e che venga rappresentato in una opportuna planimetria;

b) le CSR definite sono relative alla situazione di uso attuale del sito e, qualora in futuro essa dovesse essere modificata, esse andranno ricalcolate;

3) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato .dwg o shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

4) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato

saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

5) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b) gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

c) poiché nell'ambito della valutazione del rischio è stata considerata la presenza della pavimentazione, essa assume di fatto la funzione di intervento mirato alla riduzione del rischio circa il percorso di esposizione per lisciviazione e trasporto in falda di potenziali contaminanti, è pertanto necessario che sia conservata e mantenuta a tempo indeterminato;

6) di disporre che la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Via dell'Oceano Indiano 13 – 00144 Roma, Partita IVA 00891951006, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 123.392,20 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

7) di fissare in 30 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

8) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 30 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

9) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente;

10) di trasmettere la presente determinazione a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino - Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP e Mares S.r.l.;

11) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica

Amministrazione;

13) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere di ARPA Piemonte prot. 73056 del 20/08/2019 (ns. prot. 7373 del 20/08/2019)
2. Parere di ASL Città di Torino prot. 122474 del 11/11/2019 (ns. prot. 8111 del 16/11/2019)
3. Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 85975/TA1/GLS dell'11/10/2019 (ns. prot. 9169 del 15/10/2019).
4. Parere di ARPA Piemonte prot. 47554 del 17/06/2020 (ns. prot. 4565 del 18/06/2020).
5. Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 63058/TA1/GLS del 16/09/2020 (ns. prot. 7181 del 21/09/2020).
6. Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino